

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI.

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed Enti pubblici e privati.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente Regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio" un intervento atto a concorrere al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

ART. 3

PROCEDURA PER GLI INTERVENTI

Le domande di cui al Titolo II - III - IV - V verranno prese in esame dalla Giunta Comunale o del Consiglio Comunale previa istruttoria dell'Ufficio Comunale competente e relazione dell'Assessore.

TITOLO II - CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

ART. 4

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE "SOVVENZIONI"

Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente Titolo come definite dal precedente art. 2, comma 1 lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 5

SCOPO DELLE "SOVVENZIONI"

Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori Comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 6

CARATTERE DELLE "SOVVENZIONI"

Le sovvenzioni di cui al presente Titolo possono avere carattere:

- a) straordinario, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) continuativo, quando sono oggetto di convenzione costituente impegno per gli esercizi futuri.

Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 7
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"

Gli interventi potranno essere assegnati soltanto a seguito di domanda motivata e documentata.

Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

ART. 8
SOMMINISTRAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"

Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta Comunale o Consiglio Comunale, a seguito della richiesta degli interventi.

Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

La Giunta Comunale o il Consiglio Comunale può prevedere la concessione della sovvenzione per acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa sovvenzionata o posticipata rispetto alla realizzazione dei risultati perseguiti.

La somma non potrà in nessun caso, essere superiore alla differenza costi - finanziamenti o sovvenzioni complessivi.

TITOLO III - CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

ART. 9

SOGGETTI BENEFICIARI DEI "CONTRIBUTI"

Possono usufruire dei contributi di cui al presente Titolo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 10

SCOPO DEI "CONTRIBUTI"

La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

Gli interventi di cui al presente Titolo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati.

Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

ART. 11

CARATTERE DEI "CONTRIBUTI"

Le concessioni dei contributi di cui al presente Titolo possono avere carattere:

- a) straordinario, in caso di intervento "una tantum" per iniziative specifiche comportanti un unico contributo;
- b) continuativo, in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 12
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI "CONTRIBUTI"

Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione della domanda motivata e corredata della necessaria documentazione.

La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

ART. 13
EROGAZIONE DEI "CONTRIBUTI"

Tutti i contributi saranno erogati in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale, a seguito della richiesta degli intervenuti.

Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

La Giunta Comunale o il Consiglio Comunale può prevedere l'erogazione del contributo per acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa oggetto del contributo, o posticipata rispetto alla realizzazione dei risultati perseguiti.

La somma corrisposta non potrà in nessun caso, essere superiore alla differenza costi - ricavi.

TITOLO IV - CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

ART. 14

FINALITA' DELLA CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Con gli interventi di cui al presente Titolo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende erogare adeguati interventi aventi dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616.

ART. 15

SOGGETTI BENEFICIARI DEI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI" - LIMITI

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c), le persone residenti o domiciliate in questo Comune.

L'esame delle domande o proposte per ottenere sussidi ed ausili finanziari dovrà essere di norma preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all' art. 433 del Codice Civile.

Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

ART. 16

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI "SUSSIDI"

La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'Ufficio assistenza, o su proposta degli Uffici Comunali.

Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'Ufficio Comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

ART. 17

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI "AUSILI FINANZIARI"

La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'Ufficio Comunale) dalla Giunta Comunale.

TITOLO V - ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ART. 18

SOGGETTI BENEFICIARI DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente Titolo, come definiti al precedente art. 2, comma 1, lettera d) :

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 19

SCOPO DELLA CONCESSIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART. 20

NATURA DEL "VANTAGGIO ECONOMICO"

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative :

a) al godimento di un bene Comunale mediante:

- 1) la concessione di alloggi di proprietà Comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- 2) la concessione di sale Comunali per conferenze, convegni, ecc.;
- 3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà Comunale;

b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- 1) pubblico trasporto;
- 2) trasporto scolastico;
- 3) mensa;
- 4) attività sportive gestite dal Comune;
- 5) assistenza domiciliare.

Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali Regolamenti Comunali per l'uso dei beni Comunali.

ART. 21

PROCEDURE PER OTTENERE IL "GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE"

Per beneficiare del godimento di un bene Comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche, l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi.

La concessione del bene sarà disposta con deliberazione dalla Giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

ART. 22

PROCEDURA PER LA "FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO"

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti Regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale.

ART. 23

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'Ord.	I N T E R V E N T I		Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Titolo II		<u>30 giorni</u>
2	Concessione dei contributi di cui al Titolo III		<u>30 giorni</u>
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Titolo IV	concessione sussidi	<u>60 giorni</u>
		concessione ausili finanziari	<u>60 giorni</u>
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Titolo V	godimento di un bene Comunale	<u>30 giorni</u>
		fruizione di un servizio	<u>30 giorni</u>

ART. 24
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'Ord.	O G G E T T O	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	"Sovvenzioni" di cui al Titolo II	ASSESSORE ASSISTENZA E RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
2	"Contributi" di cui al Titolo III	CS
3	"Sussidi ed ausili finanziari" di cui al Titolo IV	CS
4	"Vantaggi economici" di cui al Titolo V	CS

ART. 25
INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI

Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

ART. 26
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti i funzionari Comunali cui è affidato il servizio, compreso in ogni caso l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 27
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

S O M M A R I O

Articolo	Descrizione
	<u>TITOLO I - NORME GENERALI</u>
1	Oggetto del Regolamento.
2	Definizioni.
3	Procedura per gli interventi.
	<u>TITOLO II - CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"</u>
4	Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni".
5	Scopo delle "sovvenzioni".
6	Carattere delle "sovvenzioni".
7	Domanda per l'assegnazione delle "sovvenzioni".
8	Somministrazione delle "sovvenzioni".
	<u>TITOLO III - CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"</u>
9	Soggetti beneficiari dei "contributi".
10	Scopo dei "contributi".
11	Carattere dei "contributi".
12	Domanda per l'assegnazione dei "contributi".
13	Erogazione dei "contributi".
	<u>TITOLO IV</u> <u>CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"</u>
14	Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanz."
15	Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari. Limiti.
16	Procedura per l'assegnazione dei "sussidi".
17	Procedura per l'assegnazione degli "ausili finanziari".
	<u>TITOLO V - ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"</u>
18	Soggetti beneficiari di "vantaggi economici".
19	Scopo della concessione di "vantaggi economici".
20	Natura del "vantaggio economico".
21	Procedure per ottenere il "godimento di un bene Comunale".
22	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo.

Articolo	Descrizione
<u>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</u>	
23	Termine per la conclusione dei procedimenti.
24	Individuazione delle unità organizzative.
25	Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati.
26	Pubblicità del Regolamento.
27	Entrata in vigore.